# N. R.G. 713/2021



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Carla Romana Raineri dott.ssa Serena Baccolini dott. Lorenzo Orsenigo Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. 713/2021 promossa in grado d'appello

DA

**YELLOW TAX MULTISERVICE SRL** (C.F. 03336290964), elettivamente domiciliata in PIAZZETTA M. BOSSI, n. 1 – 20121 Milano (MI), presso lo Studio dell'avv. GIANROBERTO VILLA che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. ROBERTO ROSSI, come da delega in atti.

**IMPUGNANTE** 

#### **CONTRO**

**VITO INSERRATO** (C.F. NSRVTI59M01L197K), elettivamente domiciliato in PIAZZALE CADORNA, n. 4 – 20123 MILANO (MI), presso lo Studio degli avv. CLAUDIO ELESTICI e PIERGIORGIO BONACOSSA che lo rappresentano e difendono come da delega in atti.

**IMPUGNATO** 

OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

**CONCLUSIONI:** 



## Per YELLOW TAX MULTISERVICE SRL

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

Nel merito: 1. dichiarare nullo o revocare, per i motivi esposti in atto di citazione, il Lodo Arbitrale deliberato dall'Arbitro Unico avv. Antonio Donvito nella controversia tra Vito Inserrato e Yellow Tax Multiservice s.r.l., deciso in Milano in data 9 dicembre 2020 e comunicato in data 12 dicembre 2020; 2. condannare il sig. Vito Inserrato a rifondere la somma di € 21.676,81, corrisposta da Yellow Tax Multiservice s.r.l. a titolo di spese di lite in data 18 gennaio 2021 in ottemperanza alla relativa condanna disposta nel lodo impugnato (doc. 3 del fascicolo di parte attrice) 3. respingere ogni domanda del sig. Vito Inserrato perché inammissibile, infondata e comunque con ogni miglior formula.

Con vittoria delle spese di lite, comprensive di compensi, rimborso forfetario delle spese generali al 15%, iva ed accessori di legge, incluse quelle attinenti al giudizio arbitrale.

### Per VITO INSERRATO

In via principale

- rigettare, per le ragioni indicate in atti, le domande di impugnazione per nullità e di revocazione proposte dall'attrice per i motivi indicati in narrativa;

In via subordinata

- nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità del lodo o in cui il lodo fosse revocato, accertare e dichiarare che la comunicazione di recesso dalla compagine sociale di Yellow Tax Multiservice s.r.l., inviata dal sig. Inserrato a mezzo PEC e correttamente ricevuta in data 31 ottobre 2019, ha immediata efficacia dalla data di sua ricezione e, in ogni caso, che con riferimento a tale medesima data deve essere determinato il valore della partecipazione Inserrato, da liquidarsi in virtù del citato recesso;

In via ulteriormente subordinata

- nella sola ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità del lodo o in cui il lodo fosse revocato e in cui fosse verificata la perdurante qualità di socio del sig. Inserrato anche successivamente alla comunicazione di recesso, accertare l'illiceità e conseguentemente annullare, per le



ragioni descritte in narrativa, la delibera assunta in data 4 novembre 2019 dall'assemblea dei soci di Yellow Tax con voto decisivo dei sig.ri Gentile, Borgogno e Mazza, in assenza del sig. Inserrato, con cui è stato deliberato l'aumento del capitale sociale - al solo valore nominale e senza sovrapprezzo - per un importo di massimi Euro 100.000;

in via di estremo subordine

- nella sola ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità del lodo o in cui il lodo fosse revocato e in cui fosse verificata la perdurante qualità di socio del sig. Inserrato anche successivamente all'invio della comunicazione di recesso, nonché qualora, al tempo stesso, la delibera assunta dall'Assemblea dei soci di Yellow Tax in data 4 novembre 2019 fosse ritenuta valida, accertare e dichiarare la corretta sottoscrizione, ad opera del medesimo sig. Inserrato, del descritto aumento di capitale, con la conseguente condanna in capo a Yellow Tax, in persona del suo organo amministrativo, di eseguire tutte le incombenze derivanti da siffatto accertamento.

In ogni caso

- Con vittoria delle spese e compensi, oltre a spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.

# **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Yellow Tax Multiservice S.r.l. (di seguito, per brevità, anche Yellow Tax) ha proposto impugnazione avverso il lodo arbitrale deliberato in data 09/12/2020 dall'Arbitro unico avv. Antonio Donvito, con il quale, nell'ambito del procedimento arbitrale introdotto dall'odierno impugnato Vito Inserrato contro Yellow Tax al fine dirimere una controversia insorta tra le parti relativa all'accertamento del momento di efficacia del recesso esercitato dal sig. Inserrato dalla compagine sociale di Yellow Tax, è stato così stabilito:

"L'arbitro unico.

- I. accerta la deferibilità in arbitrato della controversia e la propria competenza a decidere,
- II. accoglie la domanda principale proposta dal signor Vito Inserrato ed accerta che la sua dichiarazione di recesso dalla società Yellow Tax Multiservice s.r.l. ha efficacia dal 31 ottobre 2019 con la trasformazione a decorrere da quella data dei diritti sociali nel diritto alla liquidazione della quota.



- III. Respinge le altre domande proposte dall'attore in via subordinata.
- IV. Condanna la società Yellow Tax Multiservice s.r.l. a pagare al signor Vito Inserrato le spese del giudizio arbitrale, liquidate come da motivazione, in euro 10.030,00 (diecimilatrenta), oltre agli oneri previdenziali e fiscali di legge.

V. [...]".

## Vicende processuali

1) Yellow Tax Multiservice s.r.l. è una società che si occupa prevalentemente della gestione del servizio di coordinamento radiotaxi 6969 e la sua compagine sociale, prima del verificarsi dei fatti di causa, era composta da quattro soci, tra cui il sig. Vito Inserrato che era titolare di una partecipazione pari al 27.42% del capitale sociale.

In data 31/10/2019, il sig. Inserrato, con lettera inviata a mezzo PEC, comunicava alla società Yellow Tax "di recedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2473 c.c. dalla Società in forza dell'articolo 3 dello statuto sociale, secondo cui "Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di sei mesi da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede sociale".

Precedentemente, in data 26/10/2019, il consiglio di amministrazione della società aveva convocato per il 4/11/2019 l'assemblea straordinaria dei soci con all'ordine del giorno la "Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento fino a euro 350.000,00".

Il Sig. Inserrato, dopo aver consultato il notaio Valerio Tacchini (professionista che già assisteva la società Yellow Tax) e aver appreso che questi aderiva all'opinione dottrinale e giurisprudenziale secondo la quale "il diritto di recesso ha efficacia dal momento della comunicazione da parte del socio della società", non prendeva parte all'assemblea straordinaria tenutasi in data 4/11/2019 nel corso della quale veniva deliberato "di aumentare a pagamento il capitale sociale per massimi 100.000,00 (centomila/00), in via scindibile, senza soprapprezzo".

In seguito, il sig. Inserrato, con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 2/12/2019, premessa l'irrevocabilità e l'efficacia del recesso da esso esercitato in data 31/10/2019, dichiarava, per il caso in cui fosse stato ritenuto inefficace il recesso dallo stesso già



Sentenza n. 3661/2022 pubbl. il 21/11/2022 RG n. 713/2021

> ilmato Da: RAINERI CARLA ROMANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3abf2937caef678a8b3fa5d3e5039213 imato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f5dc Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768c497e

esercitato, "di sottoscrivere il predetto aumento di capitale, proporzionale alle mie attuali quote pari al 27,42% del capitale sociale della società, mediante l'utilizzo del finanziamento soci infruttifero iscritto a bilancio chiuso al 31 dicembre 2018".

- 2) In seguito, insorto contrasto con gli altri soci, il sig. Inserrato, in base alla clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto di Yellow Tax approvato dall'assemblea del 17/12/2012 (secondo cui "1. Qualunque controversia (fatta eccezione per guelle nelle guali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, [...] in dipendenza dell'attività sociale o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. 2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale"), con ricorso per la nomina di arbitro del 26/02/2020, depositato presso il Tribunale ordinario di Milano, introduceva il procedimento arbitrale affinché, in via principale, fosse accertato che la comunicazione di recesso dalla compagine sociale di Yellow Tax inviata dal Sig. Inserrato a mezzo PEC e correttamente ricevuta in data 31/10/2019 avesse immediata efficacia dalla data della sua ricezione e che, in ogni caso, con riferimento a tale medesima data dovesse essere determinato il valore della partecipazione sociale; in subordine – per il caso che fosse stata accertata la perdurante qualità di socio successivamente alla comunicazione di recesso, e, quindi, per il termine di preavviso di sei mesi –, perché fosse accertata l'illegittimità della delibera dell'assemblea dei soci del 04/11/2019; in ulteriore subordine, perché fosse accertata la corretta sottoscrizione, da parte del Sig. Inserrato, dell'aumento di capitale.
- 3) La convenuta Yellow Tax, costituendosi nel procedimento arbitrale, chiedeva il rigetto delle domande formulate dal sig. Inserrato poiché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e/o comunque assolutamente inammissibili e/o non compromettibili per arbitri e/o non impugnabile.
- 4) L'arbitro unico nominato, avv. Antonio Donvito, con il lodo oggetto di impugnazione, dopo aver richiamato le norme di riferimento e gli orientamenti di dottrina e giurisprudenza sull'argomento, avendo dichiarato di aderire all' "orientamento c.d. contrattualistico, che



radica l'efficacia del recesso nel momento in cui la dichiarazione del socio giunge alla sede della società", in accoglimento della domanda proposta in via principale dal sig. Vito Inserrato, ha accertato che il recesso da questi esercitato doveva avere efficacia dal 31/10/2019 (data della sua comunicazione alla società) con conseguente trasformazione, a decorrere da tale data, dei diritti sociali nel diritto alla liquidazione della quota.

Al riguardo, l'arbitro ha rilevato che l'orientamento c.d. contrattualistico, da esso seguito, doveva ritenersi "coerente con la natura del recesso quale negozio unilaterale recettizio, con conseguente applicazione dell'art. 1334 c.c. secondo cui gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati", che detto orientamento "trova logica conferma nell'ultimo comma dell'art. 2473 c.c.: se, infatti come stabilisce la norma – il recesso sarebbe privo di efficacia nel caso la società revocasse la delibera che lo aveva legittimato, ciò significherebbe che il recesso aveva già prodotto i suoi effetti al momento del ricevimento della dichiarazione"; che, inoltre, "Ulteriore riscontro [a tale orientamento] – seppur a contrariis – si ritrova nella disciplina del recesso dei soci delle società cooperative, che, solo derogando al principio generale della recettizietà, dispone che gli effetti decorrano dalla comunicazione di accoglimento della domanda e non dal suo ricevimento"; che, del resto, "lo stesso art. 2473 c.c., nei commi 2 e 4 conferma, infine, positivamente la maggiore fondatezza dell'interpretazione dell'immediata efficacia del recesso quando collega il preavviso di centottanta giorni da rispettare per l'esercizio legittimo del diritto (comma 2) all'uguale termine assegnato alla società per provvedere al rimborso della partecipazione (comma 4)".

L'arbitro unico ha, quindi, affermato che "allora, comunicato il recesso – comunicazione irrevocabile come sono gli atti unilaterali ricettizi – il socio diventa titolare del solo diritto alla liquidazione della quota" "e dei diritti funzionali alla sua tutela per la salvaguardia del patrimonio sociale", con la conseguenza che, nel caso, "il recesso dell'attore si è perfezionato alla data del ricevimento della società il 31 ottobre 2019, data della comunicazione inoltrato per posta elettronica certificata".

5) Proponendo impugnazione avverso tale lodo ex artt. 827 e ss. e 831 c.p.c., l'odierna impugnante Yellow Tax ha chiesto la dichiarazione di nullità o la revoca del lodo arbitrale, con il rigetto delle domande formulate dall'impugnato sig. Inserrato e la condanna di questi a



rimborsare a Yellow Tax le spese di lite corrisposte in ottemperanza della decisione arbitrale, e, ciò, sulla base di alcuni motivi come di seguito titolati:

- 5.1) "NULLITA' PER OMESSA PRONUNCIA SU DOMANDE ED ECCEZIONI DELLE PARTI (ART. 829, COMMA 1, N. 12, C.P.C.)";
- 5.2) "NULLITA' PER CARENZA DEI REQUISITI INDICATI ALL'ART. 823, COMMA 2, N. 5) C.P.C. (ART, 829, COMMA 1, N. 5 C.P.C.) CON RIFERIMENTO ALL'ECCEZIONE DI NON COMPROMETTIBILITA' DELLA LITE";
- 5.3) "REVOCAZIONE DEL LODO", in quanto "la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto (non contestazione sulla competenza arbitrale) la cui verità è incontrastabilmente esclusa" (art. 395 c.p.c.)";
- 5.4) "NULLITA' DEL LODO PER AVERE DECISO SU MATERIA NON COMPROMETTIBILE (ART. 829, N. 1, C.P.C.)";
- 5.5) "NULLITA' PER VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE E PRINCIPI DI ORDINE PUBBLICO";
- 5.6) "NULLITA' PER CARENZA DEI REQUISITI INDICATI ALL'ART. 823, COMMA 2, N. 5) C.P.C. (ART, 829, COMMA 1, N. 5 C.P.C.) CON RIFERIMENTO AL TEMA DEL PREAVVISO";
- 5.7) "IL MERITO DELLA CONTROVERSIA".
- 6) Il sig. Inserrato Vito, costituendosi nel presente giudizio, dopo aver richiamato che la presente vicenda si colloca in un quadro conflittuale che lo vede da tempo contrapposto agli altri tre soci e amministratori di Yellow Tax, contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione ex adverso dedotti, ha chiesto, in via principale, il rigetto dell'impugnazione avversaria; in subordine, nell'ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità del lodo o questo fosse revocato, ha riproposto le domande e le difese già svolte in sede arbitrale, e, ciò: con riguardo all'efficacia immediata del recesso del socio ai fini della liquidazione della sua quota; all'illegittimità della delibera di aumento del capitale assunta dall'assemblea dei soci in data 4/11/2019; alla legittimità della sottoscrizione, da parte del sig. Inserrato Vito, dell'aumento di capitale con utilizzo del finanziamento soci.



# Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio, la proposta impugnazione deve considerarsi infondata, con conseguente conferma del lodo impugnato per i seguenti motivi.

7) Appare opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., l'impugnazione del lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per far valere *errores in iudicando* e *errores in procedendo* entro i confini dettati della norma suddetta.

Pertanto, essa non dà luogo ad un giudizio che abilita il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertamento della sussistenza (o meno) di taluna delle nullità previste dalla norma, sì che, solamente in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame nel merito della pronuncia arbitrale che forma oggetto dell'eventuale e successivo *iudicium rescissorium* (ex multis, Cass. civ. 11/06/2004 n. 11091).

Va, poi, evidenziato che, trattandosi di un lodo pronunciato da un arbitro nominato sulla base di una clausola compromissoria inserita nello statuto sociale approvato nel 2012 e, quindi, successivamente al D. Lgs. 40/2006, il lodo per cui è causa non è nemmeno impugnabile "per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia", posto che tale possibilità di impugnazione, ai sensi dell'art. 829 comma 3 c.p.c. – come modificato dall'art. 24 d.lgs. 40/2006 – è ammissibile solo se "espressamente disposta dalle parti o dalla legge" e, sotto tale profilo, è pacifico che la clausola compromissoria in questione non prevedesse tale sindacato.

Fatta tale premessa e chiarito il perimetro entro cui può svolgersi la presente impugnazione, si esamineranno di seguito i singoli motivi di impugnazione proposti avverso il lodo per cui è causa.

8) Con il primo motivo di impugnazione, l'impugnante Yellow Tax ha censurato il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c. sostenendo che l'arbitro avrebbe erroneamente affermato che "le parti non hanno contestato la competenza dell'Arbitro unico a decidere della controversia"; che, invero, essa aveva eccepito la non compromettibilità per arbitri delle



domande avversarie; che, pertanto, l'arbitro, con la predetta affermazione, avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata da Yellow Tax relativa alla carenza di potere in capo all'arbitro di dirimere la controversia stante l'incompromettibilità della questione.

Sul punto, l'impugnato sig. Inserrato, contestando tale motivo di impugnazione, ha osservato che "un conto è dire che un arbitro è sfornito di competenza a decidere una lite, altro conto è dire che quella lite ha ad oggetto diritti indisponibili che non possono azionati in arbitrato"; che, nel caso, l'impugnante Yellow Tax non avrebbe mai contestato la competenza dell'arbitrato, con la conseguenza che la stessa sarebbe decaduta dal potere di sollevare nel presente giudizio di impugnazione la relativa eccezione.

Ad avviso della Corte il predetto primo motivo di impugnazione è infondato.

Come ha correttamente osservato la parte impugnata, la compromettibilità in arbitri di una data questione, descritta dall'art. 806 c.p.c., è cosa ben diversa rispetto alla competenza dell'arbitro, la quale trova la sua disciplina nell'art. 817 c.p.c., secondo cui "Se la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza. [...] La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile. [...]".

Ebbene, nel caso, analizzando la comparsa di costituzione e risposta, la memoria difensiva autorizzata dall'arbitro e le conclusioni rassegnate dalla Yellow Tax in sede arbitrale, è possibile rilevare che quest'ultima non aveva mai contestato la competenza dell'arbitro, ma solamente (e, peraltro, solo nelle proprie conclusioni) la "compromettibilità" della questione; che, pertanto, l'arbitro, nel riscontrare incidentalmente che le parti non avevano contestato la sua competenza non ha commesso alcun errore né è incorso in alcuna omissione di pronuncia, non avendo mai l'odierna impugnante eccepito in sede arbitrale l'incompetenza dell'arbitro.

Ciò chiarito, è solo il caso di rimarcare che, in ragione di quanto stabilito dall'art. 817 c.p.c., l'impugnante, non avendo eccepito l'incompetenza nell'ambito del procedimento arbitrale, deve ormai considerarsi decaduta dalla possibilità di sollevare l'eccezione suddetta nel presente giudizio di impugnazione.



9) L'impugnante Yellow Tax, con il secondo motivo di impugnazione, ha, poi, criticato la decisione dell'arbitro per il fatto che questi, accertando (al primo punto del dispositivo) "*la deferibilità in arbitrato della controversia e la propria competenza a decidere*", sarebbe incorso nel vizio di "carenza di motivazione" censurabile ai sensi dell'art. 823, co. 2, n. 5 e 829, co. 1, n. 5 c.p.c.

Al riguardo, l'impugnante ha dedotto che "la questione della compromettibilità della controversia è considerata una prima volta nel testo del lodo laddove vengono riprodotte le conclusioni di Yellow Tax, le quali ... contengono la contestazione sulla deferibilità in arbitrato" e una seconda volta "all'esordio della motivazione, mediante l'affermazione secondo la quale le parti non avrebbero contestato la competenza dell'arbitro": tali affermazioni, secondo l'impugnante, sarebbero "palesemente contraddittorie", nè l'inciso secondo cui "le parti non hanno contestato la competenza dell'arbitro" potrebbe costituire una motivazione, con la conseguenza che "l'impossibilità di individuare un percorso logico coerente idoneo a giustificare la conclusione a favore della competenza dell'arbitro si traduce in un'assenza di motivazione".

Anche tale motivo di impugnazione deve ritenersi infondato, e, ciò, già per il fatto che, nel caso, la contraddittorietà delle "affermazioni", di cui si duole l'impugnante, deve ritenersi esclusa già in base alla semplice considerazioni che le due affermazioni richiamate (che secondo l'impugnante sarebbero in contrasto) non sono nemmeno entrambe riferite alla valutazione dell'arbitro, in quanto la prima (l'affermazione secondo cui le domande formulate dal sig. Vito Inserrato sarebbero ...inammissibili e/o non compromettibili) è inserita nelle conclusioni della parte Yellow Tax e, come tali, semplicemente riportate nel corpo del lodo, l'altra (l'affermazione secondo la quale le parti non avrebbero contestato la competenza dell'arbitro) è inserita nella motivazione del lodo e, quindi, questa sola, oggetto di valutazione da parte dell'arbitro.

Inoltre, a proposito dell'invocato vizio della carenza di motivazione, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che "in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione



adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione" (Cass. n. 12321/2018).

Giova, poi, rammentare che l'impugnazione sulla motivazione è ammessa solo in presenza di una carenza della motivazione tale da integrarne una sostanziale inesistenza, ovvero allorché sussista una "impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale" (da ultimo, ex multis, Cass. n. 2747/2021), restando precluso il riesame del merito del giudizio già espresso dall'arbitro.

Quanto, poi, alla doglianza secondo cui l'arbitro avrebbe reso affermazioni "palesemente contraddittorie", va precisato, in linea generale, che l'art. 829 c.p.c. n. 11, secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa (così come previsto per le sentenze, dall'art. 360 n. 5 c.p.c.), ma soltanto "quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione" (Cass. n. 2807/1987; Cass. n. 1724/1982 e, più recentemente, Cass. n. 7160/1990; Cass. n. 10321/1992; e recentemente, Cass. n. 5466/2006).

Da ultimo, in senso conforme al suddetto orientamento interpretativo costante, la Suprema Corte ha chiarito che "in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c., per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale" (Cass. n. 2747/2021).

Può, quindi, sin d'ora dirsi che, nel caso di specie, non vi è dubbio che il lodo impugnato presenti un dispositivo chiaro e privo di qualsiasi contraddittorietà tra le statuizioni con esso espresse; che il lodo sia caratterizzato da motivazione e che non vi sia alcuna



contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, e, ciò, a prescindere da qualsiasi valutazione sul merito della decisione assunta dall'arbitro, in ragione dei limiti della cognizione propri del giudizio di impugnazione di lodo arbitrale di cui s'è già esposto.

Inoltre, a prescindere dal rilievo che, anche in questo caso, l'impugnante pare confondere i piani della competenza dell'arbitro e della compromettibilità in arbitri della controversia, al riguardo, ribadito che la parte impugnante è decaduta dalla possibilità di eccepire l'incompetenza dell'arbitro, quanto al resto, va detto che non pare che l'arbitro abbia omesso di pronunciarsi su tale secondo profilo laddove, richiamando la clausola compromissoria dello Statuto e delimitando gli esatti termini della questione sottoposta al suo giudizio, ha affermato la compromettibilità in arbitri della controversia.

Invero, l'impugnante, con la propria doglianza circa la carenza di motivazione sulla questione di compromettibilità della controversia ha, sostanzialmente, inteso anticipare le proprie contestazioni sul merito della decisione assunta dall'arbitro sulla questione sottoposta al suo esame, contestazioni meglio svolte con il quarto, quinto e sesto motivo di impugnazione e di seguito esaminati.

10) Con il terzo motivo di impugnazione, Yellow Tax ha impugnato il lodo, oltre che per i motivi di nullità da esso invocati, anche per revocazione ai sensi dell'art. 831 c.p.c., e, ciò per il fatto che "la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto – non contestazione sulla competenza arbitrale – la cui verità è incontrastabilmente esclusa": con tale motivo di impugnazione l'impugnante ha, all'evidenza, inteso fare riferimento all'ipotesi di revocazione della sentenza di cui all'art. 395 n. 4) c.p.c., norma che consente la revocazione "se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione p fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita...".

Tale ragione di impugnazione, con la quale l'impugnante ha dedotto l'errore di fatto revocatorio per avere l'arbitro affermato che non vi sarebbe stata contestazione sulla sua competenza, è del tutto infondata per le considerazioni già esposte con riferimento al primo motivo di impugnazione, circa il fatto che, come rilevato, effettivamente la competenza



dell'arbitro non risulta essere stata contestata in sede arbitrale, sì che non sussiste l'"errore di fatto" pur invocato dall'impugnante.

Inoltre, va segnalato che il lodo, ai sensi dell'art. 831 c.p.c., è soggetto a revocazione nei soli casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 c.p.c., c.d. "revocazione straordinaria", e non anche per quelli indicati ai numeri 4) e 5), c.d. "revocazione ordinaria".

Invero, il codice, sottraendo al giudice il potere di controllare il c.d. errore di rappresentazione dei fatti, ha inteso rispettare il principio generale che sancisce l'insindacabilità del giudizio di merito svolto dagli arbitri. Sul punto è intervenuta anche la Suprema Corte, la quale ha chiarito che "L'art. 831 cod. proc. civ., che esclude l'impugnazione per revocazione delle sentenze arbitrali tanto per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 dello stesso codice, quanto per le sentenze per le quali sia esperibile l'impugnazione per nullità, non implica che ai tassativi casi in cui, secondo la previsione dell'art. 829 è ammessa l'impugnazione per nullità la quale è circoscritta alla denuncia di vizi afferenti l'essenziale regolarità del procedimento e della sentenza arbitrali - si debbano aggiungere i casi previsti dai nn. 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ.. Residua, comunque, il rimedio della revocazione avverso la sentenza che pronuncia sull'azione di nullità del lodo, sentenza da considerarsi emessa in grado di appello agli effetti dell'art. 395 cod. proc. civ. e, come tale, impugnabile per tutti i motivi previsti da questo articolo" (Cass. civ. 04/10/1994 n. 8043). Conseguentemente, la domanda di revocazione proposta da Yellow Tax ai sensi dell'art. 395, co. 1, n. 4 c.p.c. è da ritenersi anche inammissibile, oltreché, in ogni caso, infondata.

11) Per ciò che riguarda gli altri motivi di impugnazione, va detto che con il quarto motivo Yellow Tax ha censurato il lodo ai sensi dell'art. 829, n.1 c.p.c. per il fatto che l'arbitro avrebbe deciso su una materia non compromettibile, ossia "sul momento e sui tempi di dispiegamento degli effetti della comunicazione di esercizio del diritto di recesso e sulla corretta applicazione di tale norma", temi questi regolati "da una norma pacificatamene imperativa e non derogabile", sì che "gli effetti che ne derivano e le relative posizioni giuridiche hanno carattere indisponibile, non possono essere in alcun modo demandati ad arbitri e sono riservati alla cognizione del Giudice Ordinario".

Con il quinto motivo di impugnazione, Yellow Tax ha, poi, affermato che il lodo sarebbe affetto da nullità per violazione di norme imperative e principi di ordine pubblico. Secondo



l'impugnante, il fatto che il lodo impugnato abbia fatto "coincidere il momento della dichiarazione di recesso per cui è previsto il preavviso con il momento a cui riferire la stime della partecipazione del socio" determinerebbe "una violazione di norme imperative e di ordine pubblico", poiché "il socio metterebbe al riparo il risultato economico della sua partecipazione alla società alla data della dichiarazione, ma continuerebbe ad essere socio e a prendere parte alle deliberazioni ... senza sopportare alcun rischio".

Infine, con il sesto motivo di impugnazione, Yellow Tax ha dedotto la nullità del lodo per carenza dei requisiti indicati dagli artt. 823, co. 2 n. 5 e 829, co. 1 n. 5 c.p.c. con riferimento al tema del preavviso, poiché l'arbitro, dopo aver riconosciuto che al caso di specie "si applicano l'art. 2473, incluso il secondo comma che pone un termine di preavviso di 180 giorni, e lo statuto (che dispone un preavviso di sei mesi)", è, poi, giunto ad affermare l'immediata efficacia del recesso del recesso (ancorandola al momento in cui la dichiarazione di recesso giunge alla sede della società) senza considerare in alcun modo l'esistenza del preavviso e senza spiegare la ragione che condurrebbe a questo risultato, sì da avere in tal modo reso affermazioni palesemente contraddittorie.

Tali motivi di impugnazione sono del tutto infondati.

In linea generale, occorre premettere che il fatto che il recesso del socio sia espressamente disciplinato dall'art. 2473 c.c. non impedisce che la controversia derivante dall'applicazione di tale istituto possa essere compromessa in arbitri: invero, gli unici limiti relativi alle controversie arbitrabili sono stabiliti dall'art. 806 c.p.c., secondo cui "Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge".

Il diritto di recesso, regolando aspetti meramente patrimoniali, rappresenta un diritto disponibile ed è pertanto materia arbitrabile, come peraltro afferma la stessa parte impugnante quando chiarisce che "il diritto di recesso spettante al socio è disponibile". Ciò posto, spetterà poi all'arbitro, nell'ambito del suo potere decisionale, applicare la normativa di rifermento.

Va, poi, richiamato che la questione sottoposta all'attenzione dell'arbitro è stata da questi inquadrata nel tema di "quali siano gli effetti della dichiarazione di recesso del socio, quando e quanto la dichiarazione incida sulla cessazione dello status socii e, conseguentemente, sulla legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, tra cui l'esercizio del diritto di voto e



l'impugnazione delle delibere assembleari" (pag. 5 lodo); che, nell'ambito di tale tema, si colloca la domanda svolta in via principale da Vito Inserrato in sede arbitrale, con la quale era stato, appunto, chiesto di accertare che il recesso dallo stresso esercitato a mezzo PEC ricevuta in data 31/10/2019 dovesse avere "immediata efficacia dalla data della sua ricezione e, in ogni caso, che, con riferimento a tale medesima data deve essere determinato il valore della partecipazione Inserrato".

Va, quindi, detto che, essendo centrale la decisione relativa al momento da tenere in considerazione per la valutazione della partecipazione sociale da rimborsare al socio recedente, l'arbitro, dichiarando di aderire all'orientamento c.d. contrattualistico, "che radica l'efficacia del recesso nel momento in cui la dichiarazione del socio giunge alla sede della società", ha, poi, affermato che "comunicato il recesso [...] il socio diventa titolare del solo diritto alla liquidazione della quota, cosicché gli può essere riconosciuto solo l'esercizio di quei diritti strettamente connessi alla liquidazione della quota, strumentali cioè alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio sociale", e che "il valore della partecipazione da rimborsare corrisponde al suo valore di mercato al momento del recesso (31 ottobre 2019) ai sensi dell'art. 2473, comma 3, c.c.".

Ebbene, richiamati i principi sopra espressi in ordine ai limiti del sindacato di questo giudice di impugnazione, tenuto conto, da un lato, dei rigorosi requisiti richiesti per il vizio di carenza di motivazione del lodo (che, come detto, deve essere tale da integrarne una sostanziale inesistenza per l' "impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale"), da un altro lato, dell'impossibilità di dedurre, in questa sede, la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, non pare proprio che possa dirsi censurabile il lodo per cui è causa ove si consideri che, con detto lodo, l'arbitro, in accoglimento della domanda principale del sig. Vito Inserrato, ha dichiarato, in dispositivo, che "la sua dichiarazione di recesso dalla società Yellow Tax Multiservice s.r.l. ha efficacia dal 31 ottobre 2019 con la trasformazione – a decorrere da quella data – dei diritti sociali nel diritto alla liquidazione della quota"; che tale decisione, come testè richiamato, risulta supportata da una motivazione, del tutto coerente con la decisione assunta, con la quale l'arbitro ha diffusamente argomentato le ragioni in diritto secondo cui, ai fini della valutazione della partecipazione da rimborsare al socio receduto, debba farsi riferimento al momento in cui la comunicazione di recesso sia



pervenuta alla società; che, per quanto già chiarito, in assenza di contraddittorietà della pronuncia ed in presenza di sufficiente motivazione, l' eventuale *error in iudicando* invocato dall'impugnante non è idoneo a determinare la nullità del lodo impugnato.

Quanto, poi, all'invocata "violazione di norme imperative e principi di ordine pubblico", va chiarito, in linea generale, che non vi è identità tra le due nozioni, posto che, diversamente, l'art. 829 co. 4 c.p.c. sarebbe privo di portata precettiva in quanto l'annullabilità del lodo per violazione dell'ordine pubblico garantirebbe già quella censura; che, del resto, in ambito civilistico, le norme imperative, benché inderogabili perché poste a presidio di interessi generali, non sempre implicano, ove violate, la nullità del contratto.

Del resto, è lo stesso legislatore ad aver fornito nella Legge Delega n. 80/2005 - cui è seguita la riforma dell'arbitrato – una chiave di lettura inequivocabile, subordinando l'impugnabilità del lodo per violazione di regole di diritto all'esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e "salvo il contrasto con i principi fondamentali dell'ordine giuridico".

Pertanto, il concetto di ordine pubblico richiamato dall'art. 829, co. 3 non può essere confuso con l'interesse collettivo o pubblico, dovendosi esso ricondurre ad un insieme selettivo e circoscritto di principi essenziali – assai più ristretto di quello assegnato in altri ambiti dell'ordinamento – cosicché non può ritenersi integrato da mere violazioni di norme imperative, censurabili solo entro i limiti sanciti dal primo periodo della disposizione (vale a dire per espressa pattuizione delle parti o previsione di legge).

La stessa Suprema Corte ha, infatti, chiarito in più occasioni che, con riferimento a tale concetto, venga in rilievo esclusivamente il concetto di "ordine pubblico internazionale", inteso come l'insieme dei "principi a carattere universale, comuni a molte nazioni di civiltà affine, intesi alla tutela di alcuni diritti fondamentali dell'uomo, spesso sanciti in dichiarazioni o convenzioni internazionali" (Cass. civ. SU 08/01/1981 n. 189 e, da ultimo, 30/09/2016 n. 19599).

Pertanto, non sarebbe corretto affermare che un lodo che violi norme imperative sia, per ciò solo, contrario all'ordine pubblico: affinché si configuri tale contrasto, occorre avere riguardo al "contenuto concreto" della decisione, nel senso che il lodo, frutto di una errata applicazione della norma inderogabile, sarà contrario all'ordine pubblico solo nel caso in cui produca effetti che l'ordinamento non può recepire.



A titolo di esempio, sarà certamente contrario all'ordine pubblico un lodo che accerti, crei o modifichi rapporti giuridici che, se regolati da un contratto, sarebbero illeciti (si pensi al lodo che accerti il diritto di schiavitù; la validità di atti dispositivi di beni sottratti al commercio; che condanni a prestazioni vietate, quali la vendita di organi).

Ciò chiarito, una volta escluso che sia sindacabile l'eventuale errore di diritto lamentato dall'impugnante, pare anche evidente che, avendosi riguardo al contenuto concreto del lodo, debba escludersi che la decisione dell'arbitro - laddove ha affermato che il valore della partecipazione da rimborsare al socio receduto corrisponde al suo valore di mercato al momento della comunicazione di recesso - sia contraria all'ordine pubblico.

Alla luce di tali considerazioni, i motivi di impugnazione devono ritenersi infondati.

12) Per le ragioni sopra esposte va respinta l'impugnazione, con conseguente integrale conferma del lodo impugnato.

Il mancato accoglimento dell'impugnazione, esonera questo Collegio dall'esaminare le ulteriori questioni dibattute dall'impugnante.

13) Quanto alle spese, secondo il criterio della soccombenza, la parte impugnante Yellow Tax Multiservice S.r.l. va condannata a rimborsare all'impugnato Sig. Vito Inserrato le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 e con liquidazione dei compensi, riferibili a causa di valore indeterminabile e di complessità media, ai parametri medi di tariffa e con esclusione della fase istruttoria— trattazione, non tenutasi in questo giudizio.

#### P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Yellow Tax Multiservice s.r.l. avverso il lodo arbitrale pronunciato dall'arbitro unico avv. Antonio Donvito, così provvede:

1) rigetta l'impugnazione proposta da Yellow Tax Multiservice S.r.l. e conferma il lodo impugnato;



2) condanna Yellow Tax Multiservice S.r.l. alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'impugnato Vito Inserrato, che si liquidano in complessivi euro 8.066,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23/06/2022.

Il consigliere est.

La presidente

dott. Lorenzo Orsenigo dott

dott.ssa Carla Romana Raineri

